

Civile Ord. Sez. 3 Num. 4079 Anno 2021

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO

Relatore: DELL'UTRI MARCO

Data pubblicazione: 16/02/2021

ORDINANZA

sul ricorso 32558-2019 proposto da:

SARR NDAKHTE, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall'avvocato ANDREA DIROMA;

- *ricorrente* -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO 80224030587, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende;

- *resistente* -

avverso la sentenza n. 206/2019 della CORTE D'APPELLO DI
TRIFESTI, depositata il 03/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
11/11/2020 dal Consigliere Dott. MARCO DELL'UTRI;

rilevato che

Sarr Ndakhte, cittadino del Senegal, ha chiesto alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui all'art. 4 d. lgs. 25.1.2008 n. 25:

(a) in via principale, il riconoscimento dello *status* di rifugiato politica, ex art. 7 e ss. d. lgs. 19.11.2007 n. 251;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della "protezione sussidiaria" di cui all'art. 14 d. lgs. 19.11.2007 n. 251;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, ex art. 5, comma 6, d. lgs. 25.7.1998 n. 286 (nel testo applicabile *ratione temporis*);

a sostegno della domanda proposta, il ricorrente ha dedotto di essere fuggito dal proprio paese per il timore di violenze e ritorsioni da parte dei ribelli attivi nei territori di provenienza;

la Commissione Territoriale ha rigettato l'istanza;

avverso tale provvedimento Sarr Ndakhte ha proposto, ai sensi del d. lgs. 28.1.2008 n. 25, ricorso dinanzi al Tribunale di Trieste, che ne ha disposto il rigetto con ordinanza del 10/12/2017;

tale provvedimento, appellato dal soccombente, è stato confermato dalla Corte d'appello di Trieste con sentenza depositata in data 3/4/2019;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione internazionale invocate dal ricorrente, tenuto conto: 1) della sostanziale inattendibilità del racconto di vita del richiedente asilo; 2) dalla mancanza, nei territori di provenienza del ricorrente, di condizioni tali da integrare, di per sé, gli estremi di una situazione generalizzata di conflitto armato; 3) della insussistenza di un'effettiva situazione di vulnerabilità suscettibile di giustificare il riconoscimento dei presupposti per la c.d. protezione umanitaria;



R.G.N. 32558/2019
Camera di consiglio del
11/11/2020

il provvedimento della Corte d'appello è stato impugnato per cassazione da Sarr Ndakhte con ricorso fondato su quattro motivi;

il Ministero dell'interno, non costituito in termini mediante controricorso, ha depositato atto di costituzione ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa;

considerato che,

con i primi tre motivi d'impugnazione proposti, il ricorrente censura il provvedimento impugnato nella parte in cui ha ritenuto inattendibile il proprio racconto, trascurando di approfondire officiosamente l'istruttoria sulle condizioni del paese di origine, non tenendo conto in modo integrale dei fatti narrati dall'istante, e conducendo la valutazione di credibilità delle proprie dichiarazioni sulla base di una metodologia generica e approssimativa;

tutti e tre i motivi – congiuntamente esaminabili per motivi di connessione – sono infondati;

osserva al riguardo il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero richiedente l'accertamento dei presupposti per la protezione internazionale, mentre costituisce, di regola, un apprezzamento di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice del merito, è censurabile in cassazione, sotto il profilo della violazione di legge, in tutti casi in cui la valutazione di attendibilità non sia stata condotta nel rispetto dei canoni legalmente predisposti di valutazione della credibilità del dichiarante (così come formalmente descritti dall'art. 3, co. 5, del d.lgs. n. 251 del 2007);

detta valutazione di credibilità deve ritenersi altresì censurabile, ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c., come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera



R.G.N. 32558/2019
Camera di consiglio del
11/11/2020

insufficienza di motivazione e l'ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549 - 01);

nel caso di specie, fermo l'oggettivo rilievo della congruità logica del discorso giustificativo articolato nel provvedimento impugnato, varrà considerare come il ricorrente abbia propriamente omesso di circostanziare gli aspetti dell'asserita decisività della mancata considerazione, da parte della corte territoriale, delle occorrenze di fatto asseritamente dalla stessa trascurate (con particolare riferimento alle particolari condizioni del paese di origine e alle circostanze di fatto asseritamente trascurati), e che avrebbero al contrario (in ipotesi) condotto a una sicura diversa risoluzione dell'odierna controversia;

osserva il Collegio, pertanto, come, attraverso le odierne censure, il ricorrente altro non prospetti se non una rilettura nel merito dei fatti di causa secondo il proprio soggettivo punto di vista, in coerenza ai tratti di un'operazione critica come tale inammissibilmente prospettata in questa sede di legittimità, dovendo in ogni caso ritenersi che la motivazione dettata dal giudice *a quo* a fondamento della decisione impugnata sia (non solo esistente, bensì anche) articolata in modo tale da permettere di ricostruirne e comprenderne agevolmente il percorso logico, avendo giudice *a quo* dato conto, in termini lineari e logicamente coerenti, dei contenuti ascrivibili al racconto dell'odierno ricorrente e del grado della relativa attendibilità in conformità ai parametri di valutazione legalmente stabiliti dall'art. 3, co. 5, del d.lgs. n. 251 del 2007, e sulla base di criteri interpretativi e valutativi dotati di piena ragionevolezza e congruità logica;

l'*iter* argomentativo compendiato dal giudice *a quo* sulla base di tali premesse è pertanto valso a integrare gli estremi di un discorso giustificativo logicamente lineare e comprensibile, elaborato nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica e di congruità logica, come

R.G.N. 32558/2019
Camera di consiglio del
11/11/2020

tale del tutto idoneo a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dal ricorrente;

con il quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver negato erroneamente la c.d. protezione umanitaria senza procedere alla necessaria comparazione tra il livello di integrazione raggiunto nel paese di destinazione e le gravi criticità del proprio paese di origine;

il motivo è fondato;

al riguardo, osserva il Collegio come, secondo l'interpretazione fatta propria dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di protezione umanitaria, l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l'esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062 - 02; Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298 - 01);

nella ricordata decisione delle Sezioni Unite, si è dunque sottolineata, con riguardo al tema del riconoscimento della c.d. protezione umanitaria, la piena condivisibilità dell'approccio che assegna rilievo centrale alla valutazione comparativa tra il grado d'integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva che verrebbe a determinarsi nel paese di origine a seguito del rimpatrio, al fine di verificare se tale rientro non valga a determinare una non tollerabile privazione dell'esercizio dei diritti umani del richiedente, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale;

in particolare, il giudice di merito, nel procedere alla ridetta comparazione, mentre non potrà riconoscere al cittadino straniero il



diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base dell'isolata e astratta considerazione del suo livello di integrazione in Italia, sarà tenuto a coniugare, quella considerazione, con l'esame del modo in cui l'eventuale rimpatrio (e dunque il contesto di generale compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza) verrebbe a incidere sulla vicenda esistenziale dell'interessato, avuto riguardo alla sua storia di vita e al grado di sviluppo della sua personalità; e tanto, indipendentemente dalla circostanza che tale compromissione possa farsi risalire (o meno) a fattori di natura economica, politica, sociale, sanitaria; culturale, etc.;

in questi termini, la considerazione delle condizioni del paese di provenienza (comunque da indagarsi e accertarsi, dal giudice di merito, in termini obiettivi) varrà – non già a tradursi in una valutazione meramente generale e astratta della relativa situazione nazionale – bensì a declinarsi e sintetizzarsi in un giudizio 'personalizzato' mediante la ponderazione, di quelle generali condizioni del paese di origine, con l'incidenza che le stesse finirebbero per assumere sulla storia di vita (sulla 'biografia') del richiedente, alla luce del principio che impone in ogni caso la salvaguardia della dignità della persona;

in tal senso, il giudizio fermato sull'entità della degradazione che l'interessato sarebbe destinato a subire a seguito del rimpatrio chiede d'essere calibrato in rapporto alle modalità concrete e irripetibili della vicenda esistenziale *di quella specifica persona*, sì che l'esame del modo della compromissione del c.d. nucleo ineliminabile della dignità personale (e dunque il senso della sua specifica 'vulnerabilità') consisterà propriamente nella verifica del grado di aggressione ('qualitativa') della *dignità* di quella singolare ed unica esperienza individuale, sì da non potersi astrattamente escludere che, con riguardo a uno stesso paese, l'esame diretto al riconoscimento della protezione umanitaria possa anche condurre ad esiti diversi in rapporto a storie di vita differenti e non commensurabili; e ciò, non già in forza

di un'inammissibile (e inaccettabile) graduazione qualitativa della dignità umana, bensì in ragione dell'inevitabile conformazione di quest'ultima (anche) in correlazione ai differenti percorsi di vita che sostanziano in modo irripetibile il senso dell'identità individuale, da valutarsi anche in relazione alla situazione psico-fisica attuale del richiedente e al contesto culturale e sociale di riferimento (v., in tal senso, Sez. 1, Ordinanza n. 13088 del 15/05/2019, Rv. 653884 – 02; e Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020);

proprio in forza di tali premesse, dunque, acquista significato il senso (sul piano propriamente esistenziale) della comparazione tra le condizioni del paese di origine del richiedente e la relativa storia di vita, ivi compreso il grado di sviluppo e di integrazione della propria esperienza nel tessuto socio-economico del nostro paese;

nei casi in cui la ricostruzione della storia di vita del richiedente risulti ostacolata dalla ritenuta non credibilità delle relative dichiarazioni, o dall'irriducibile frammentarietà delle informazioni complessivamente acquisite, il giudice di merito dovrà in ogni caso procedere a verificare se le condizioni sociali, politiche o economiche, obiettivamente riscontrate nel paese di origine non appaiano tali da porsi in evidente contrasto con la misura del rimpatrio, avuto riguardo all'incidenza di dette condizioni con la conservazione, in capo al richiedente, del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità umana, al di là di ogni specifica caratterizzazione che valga a qualificarne l'identità;

ciò posto, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche ed economiche del Paese d'origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l'apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell'adozione della decisione, sicché il



R.G.N. 32558/2019
Camera di consiglio del
11/11/2020

giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente (Sez. 1, Ordinanza n. 13897 del 22/05/2019, Rv. 654174 - 01);

nel caso di specie, il giudice *a quo*, dopo aver sottolineato la generale non attendibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente, si è di seguito inammissibilmente limitato ad affermare, in termini meramente apodittici, l'insuscettibilità delle condizioni economiche dell'istante a giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria, trascurando totalmente di approfondire e circostanziare gli aspetti dell'indispensabile valutazione comparativa tra la situazione personale ed esistenziale attuale del richiedente sul territorio italiano, e la condizione cui lo stesso verrebbe lasciato in caso di rimpatrio, al fine di attestare (anche attraverso l'individuazione delle specifiche fonti informative suscettibili di asseverare le conclusioni assunte in relazione alle condizioni generali del paese di origine, indipendentemente da quanto attestato con riguardo alla domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria) che il ritorno del richiedente nel proprio paese non valga piuttosto a esporlo al rischio di un abbandono a condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo dei diritti della persona; e tanto, indipendentemente dalla circostanza che tale rischio possa farsi risalire (o meno) a fattori di natura economica, politica, sociale, culturale, etc.;

ciò posto, il discorso giustificativo in tal guisa elaborato dal giudice *a quo* deve ritenersi tale – al di là dell'assorbente rilievo riguardante la violazione delle norme che presiedono al riconoscimento della c.d. protezione umanitaria – da non integrare gli estremi di una motivazione adeguata sul piano del c.d. 'minimo costituzionale';

sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza del quarto motivo (disattesi i restanti), dev'essere disposta la cassazione della sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, con il conseguente rinvio alla



R.G.N. 32558/2019
Camera di consiglio del
11/11/2020

Corte d'appello di Trieste, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

Accoglie il quarto motivo; rigetta i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte d'appello di Trieste, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 11/11/2020.

Il Presidente

Giacomo Travaglini

